



SENTENZA N. 96/2023
Depositata il 21 FEB, 2023
R.G.n. 122
Cran. n. 360/23

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
*Sezione controversie del lavoro*

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. XXXX XXX	Presidente
dott.ssa XXXX XXXX	Consigliere
dott. XXX XXXXX	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. **XXX/2022** RGA  
avverso la sentenza n. 4/2022 R.S. del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro,  
emessa e pubblicata il 18 gennaio 2022, non notificata.  
avente ad oggetto: differenze retributive;  
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/02/2023;  
promossa da:  
**XXXX XXXXXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), rappresentata e  
difesa, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna;  
appellante;

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - già MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - (C.F.  
80185250588), in persona del Ministro in carica p.t.,  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,**  
(C.F. 80062970373) in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro  
tempore*;  
entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Bologna ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della stessa;

appellati;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere XXXXX XXXXX;  
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,  
come in atti trascritte;  
esaminati gli atti e i documenti di causa;

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La vicenda processuale per cui è causa è ben sintetizzata nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere sul punto: "( ... ) *La presente causa fa seguito al precedente contenzioso instaurato da XXXXX/ XXXX XXXX (docente immessa in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 01\09\2017) nell'ambito della causa n. 328\16 RGL definita con sentenza n. 105\2017 emessa dal GL in SEDE in data 23\02\2017 passata in giudicato con la quale - accertata l'illegittimità della apposizione dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in epoca precedente alla sua immissione in ruolo - le amministrazioni scolastiche convenute sono state condannate a riconoscere alla ricorrente la medesima anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.*

*Nel presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi il suo diritto a vedersi riconosciuta la fascia stipendiale 9-14 (con conseguente riconoscimento del diritto a percepire l'aumento retributivo relativo dal gradone contrattuale "0-8" al gradone contrattuale "9 - 14 anni") per i periodi 1\09\2017-1\09\2018 e 1\09\2018- 31/07/2021. (... )".*

In relazione alla seconda domanda proposta e relativa all'adeguamento dello stipendio dell'allora ricorrente alla fascia 9-14 dal 01.09.2018 al 31.07.2021, l'Amministrazione allora convenuta ha provveduto, nelle more del giudizio di primo grado, a corrispondere alla sig.ra XXXXX quanto dovuto con il cedolino stipendiale di agosto 2021.

Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, preso atto del predetto pagamento, con la sentenza n. X/2022 R.S., emessa e pubblicata il 18 gennaio 2022: ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a tale seconda domanda giudiziale; ha ritenuto di non dover riconoscere l'aumento stipendiale della fascia 9-14 per il precedente periodo dal 1.9.2017 al 1.9.2018 in

quanto "già coperto dal precedente giudicato" ed ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti in causa.

Con ricorso depositato in data 15/07/2022, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola in relazione a questi due ultimi aspetti.

L'odierna appellante, in particolare, ha chiesto a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " [... ) - *IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la fascia stipendiale 9-14, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire l'aumento retributivo relativo dal gradone contrattuale "0-8" al gradone contrattuale "9 - 14 anni" dal 1.9.2017 al 1.9.2018 e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI€ 2.745,67 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate nei motivi in diritto e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del e.e.*

- *IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE, condannare il Ministero del 'Istruzione al pagamento delle spese e competenze dei gradi di giudizio. \**

*Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma I-bis, D.M 55/14 essendo stati predisposti il ricorso le note e l'atto di appello in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. [... ]".*

A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha articolato due distinti motivi di gravame, così rubricati: "1) *primo motivo di impugnazione errore di fatto sul giudicato relativo alla sentenza del tribunale di rimini n. I 05/2017 in quanto la valutazione del servizio pre ruolo ai soli fini economici (cd. "progressione economica" del personale precario) è distinta e autonoma rispetto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici effettuata dopo l'immissione in ruolo";* "2) *SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE relativo al capo della sentenza sulla erronea compensazione integrale delle spese*



*di giudizio".*

La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, senza che occorra aggiungere altro sul punto.

Le amministrazioni appellate, ritualmente costitutesi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del gravame *ex adverso* proposto e ne hanno chiesto la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla seconda domanda giudiziale proposta dall'allora ricorrente, trattandosi di autonoma statuizione non oggetto di specifica impugnazione e, quindi, coperta dal c.d. "giudicato interno".

Quanto alla residua materia del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto da XXXXX XXXXXX risulta fondato per le ragioni appresso indicate.

In relazione al primo motivo di gravame, si osserva che il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato correttamente la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande relative all'adeguamento dello stipendio per il periodo 01.09.2018-31.07.2021, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione scolastica degli arretrati in favore della odierna appellante, ha ritenuto che in relazione al periodo 01.09.2017-01.09.2018 nulla fosse dovuto perché la collocazione nel gradone stipendiale 9-14 era coperta da precedente giudicato.

Ciò, tuttavia, non è esatto. La sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 105/2017 ha espressamente previsto il riconoscimento delle differenze retributive, ma soltanto per il periodo di precariato svolto dalla docente. Con il successivo ricorso (R.G. 430/2021) sono state richieste le differenze retributive di fascia 9-14 relativamente al periodo 01.09.2017-01.09.2018, ciò in quanto l'allora ricorrente, dopo l'immissione in ruolo è stata nuovamente retrocessa in fascia O.

Con il decreto di esecuzione della sentenza precedente ovvero la n. 105/2017 emessa dal Tribunale di Rimini (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado di parte appellante), l'Amministrazione ha esplicitamente riconosciuto l'inserimento della ricorrente nel gradone 3-8 dal 19.9.2009 al 30.6.2016 e l'inserimento nella



successiva fascia stipendiale 9-14 dal 23.09.2016 al 31.8.2017, corrispondendo le relative differenze retributive (cfr doc. 9 fascicolo primo grado di parte appellante), quindi relativamente al periodo del pre-ruolo.

Appare errata, quindi, la motivazione con cui il Giudice *a quo* ha rigettato la prima domanda dell'odierna appellante in quanto il giudizio conclusosi con la sentenza n. 105/2017 è stato proposto davanti al Tribunale di Rimini con ricorso depositato il 05.04.2016, recante il n. 328/2016, ossia quando la docente era ancora precaria (la prof. XXXXX è stata infatti assunta a tempo indeterminato il 01.9.2017, come emerge dal decreto di ricostruzione di carriera n. 619 del 19.12.2019 cfr. doc. n. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante). Ne consegue che il ricorso del 2016 era inequivocamente volto ad ottenere esclusivamente il risarcimento dei danni per l'abusiva reiterata assunzione a tempo determinato e il pagamento, durante i periodi lavorati con contratti a termine, degli scatti di anzianità. La prof. XXXXXXXXXX, infatti, durante il servizio svolto con contratti a termine, ha sempre percepito lo scatto O anni, per cui la stessa ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Rimini la corresponsione della medesima progressione economica riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato.

Il Tribunale ha pertanto disapplicato le disposizioni contrattuali e riconosciuto all'allora ricorrente, durante il precariato, la stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, secondo l'univoco insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (così, da ultimo, Cass. sez. lav., n. 20918 del 05/08/2019, e in termini fra le tante: Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 30573, 20918, 19270 del 2019, e Cass. 15231 del 2020).

La precedente sentenza reca quindi una mera statuizione di declaratoria del diritto al pagamento delle differenze retributive per il periodo di precariato, senza formulare invece alcuna statuizione sulle modalità di inquadramento successivamente all'immissione in ruolo. Né poteva essere altrimenti posto che nei giudizi lavoristici la situazione "*fotografata*" nel momento di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (05.04.2016) non può essere mutata in corso di causa, non potendo l'allora ricorrente modificare le domande, né provare il protrarsi dello stato di precariato, o ancor meno modificare le domande o istanze istruttorie. La prof.ssa XXXXXXXXXX pertanto, essendo stata assunta a tempo indeterminato solo il 1.09.2017, non poteva certo contestare le modalità di



ricostruzione della carriera adottate nel 2021 o impugnare un decreto che sarebbe stato emanato il 19.12.2019 (doc. n. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante). Invero in base al combinato disposto degli artt. 438, 440 e 485 del dl.vo n. 297/94 la ricostruzione della carriera può essere richiesta solo dopo la conferma in ruolo, la quale presuppone ovviamente il superamento dell'anno di prova dopo l'assunzione a tempo indeterminato (conferma in ruolo avvenuta nel caso in esame solo l'1.9.2018, ossia successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.).

E' quindi di palmare evidenza che tale sentenza ( 1 05/2017) riguardi esclusivamente il diritto a percepire fino al 31.8.2017 (ossia durante il precariato), la medesima progressione economica attribuita al personale docente di ruolo, per cui nulla ha a che vedere con la presente causa, nella quale la prof.ssa XXXXXXXXXX ha invece rivendicato il diverso diritto alla ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, con la salvaguardia del valore economico del gradone 9/14 anni.

La precedente sentenza, quindi, non fa certo giudicato per il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato, oggetto della presente causa. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente rimarcato che la progressione economica, spettante durante il periodo di precariato, non ha nulla a che vedere con la ricostruzione della carriera (così da ultimo: Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n. 35567 e in termini Cass. n. 34546 e n. 31149 del 2019, nonché Cass. nn. 11910 del 2021, Ccss. n. 35567 del 2021, e Cass. n. 35636/2021).

Tanto chiarito in merito all'errore di fatto in cui è incorso il Giudice di prime cure, in merito alla spettanza in capo all'odierna appellante del diritto in esame, rileva la Corte che è pacifico in causa, oltre che documentalmente provato, che il Ministero dell'Istruzione ha già esplicitamente riconosciuto il diritto della sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla collocazione nella "fascia stipendiale 9-14" sia per il periodo 23.09.2016/31.8.2017, sia per il periodo

01.09.2018/31.07.2021 e nonsussistono ragioni ostative, peraltro nemmeno rappresentate dalle amministrazioni appellate, a riconoscere tale diritto anche per il periodo 01.09.2017/1.9.2018, ricompreso fra quelli già oggetto di esplicito riconoscimento. Si osserva, peraltro, che l'esplicito riconoscimento operato dal Ministero dell'Istruzione assume dirimente valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 e.e., rendendo superflua ogni altra considerazione sul punto.



Alla luce delle suesposte considerazioni, va accertato e dichiarato il diritto dell'odierna appellante a vedersi applicata "la fascia stipendiale 9-14" anche per il periodo che va dal 1.9.2017 al 1.9.2018, con conseguente spettanza delle connesse differenze retributive.

Sul punto questa Corte ritiene di poter far proprio l'analitico conteggio elaborato dall'odierna appellante, riportato anche nel corpo dell'atto di gravame, che non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'amministrazione scolastica e, quindi, da ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.

Il Ministero dell'Istruzione, quindi, va condannato a pagare in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di € 2.745,67 oltre accessori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 21/12/1994 n. 724, dal dì del dovuto al saldo; Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX va accolto con statuizioni come da dispositivo.

Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, così come sopra correttamente ricostruito, tenuto conto dell'atteggiamento conciliativo tempestivamente palesato dall'Amministrazione odierna appellata in relazione alla seconda domanda giudiziale proposta dall'allora ricorrente, sono compensate in misura pari al 50% ai sensi dell'art. 92, nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzione n. 77/2018, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della residua parte liquidata come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e dei criteri di cui all'art. 4 del decreto citato (fra cui, da un lato, l'esiguità degli incumbenti difensivi compiuti nell'interesse dell'odierna appellante e la serialità del contenzioso, che induce ad attestarsi sui minimi di legge e dall'altro lato, della maggiorazione del 30% di cui al comma *l-bis*, essendo stati predisposti il ricorso e gli ulteriori atti depositati in primo grado in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati).

Anche sul punto, lo spiegato atto di gravame deve ritenersi fondato.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello - sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:



- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante a vedersi applicata "la fascia stipendiale 9-14" dal 1.9.2017 al 1.9.2018 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di€ 2.745,67 oltre accessori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 21/12/1994 n. 724, dal di del dovuto al saldo;

- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa in misura pari al 50% con condanna delle amministrazioni appellate al pagamento delle residua parte che si liquida, per il primo grado, in € 854,10 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in€ 625,30 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali CPA ed IVA che seguono come per legge; somme tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.02.2023

Il Consigliere est.

dott.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Germano Virzi

d

minuta depositata il 17. 2. 2023

